



# *Ministero della Giustizia*

## **MODIFICHE AL D.M. 140/2012**

### **Premessa**

Con la Riforma delle Professioni ed il Decreto Parametri si è inteso abbandonare una logica di predeterminazione “amministrativa” di liquidazione giurisdizionale dei compensi.

Si tratta di un passaggio di grande apertura nel mondo delle professioni su cui non si ritiene di dover tornare indietro.

Si ritiene, invece, possano essere individuati, ed affrontati, aspetti sui quali l’operatività ha evidenziato profili di criticità; di questi si ritiene poter tenere conto nel contesto di un intervento di modifica del Decreto.

Alcuni interventi sono ancora in corso di valutazione tecnica e di impatto.

### **Intervento di modifica**

Si riportano di seguito riassuntivamente gli interventi di modifica al D.M. n. 140/2012:

- 1) aggiunta (per tutte le professioni) delle spese forfettarie liquidate nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del corrispettivo;
- 2) eliminazione (per tutte le professioni) della valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale dell’assenza di prova della mancata consegna del preventivo di massima (*Riserva di valutazione in relazione all’art. 9 DL 1/2012*);

- 3) introduzione di un parametro numerico per la liquidazione dell'attività stragiudiziale, consistente nella percentuale compresa tra il 5% e il 20% del valore dell'affare;
- 4) introduzione di un possibile incremento del compenso nel caso di assistenza stragiudiziale nel procedimento di mediazione;
- 5) introduzione di un possibile incremento del compenso liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito, quando le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate;
- 6) possibilità di aumento anche oltre il doppio nel caso di assistenza di più parti (*Riserva di valutazione*);
- 7) soppressione della riduzione del 50% del compenso nella liquidazione delle prestazioni svolte a favore di soggetti in patrocinio a spese dello stato e del compenso per l'assistenza d'ufficio a minori;
- 8) introduzione di due ulteriori scaglioni per le controversie di valore superiore ad euro 1.500.000,00: a) 1.500.001,00 – 5.000.000,00, b) oltre 5.000.000,00;
- 9) introduzione della voce "studio" nella fase esecutiva (sia mobiliare che immobiliare) che contiene valori corrispondenti al 35% - 50% degli importi previsti per la voce "procedimento";
- 10) incremento (in misura oscillante tra il 30% - 50%) di tutti i valori previsti per il procedimento per ingiunzione e per il precetto;
- 11) previsione della nuova fase di investigazione relativamente all'attività giudiziale penale, a cui corrispondono valori pari a circa il 70% di quelli previsti per la fase istruttoria davanti all'autorità giudiziaria.

## **RIFORMA ACCESSO PROFESSIONE FORENSE**

All'esito dell'interlocuzione e della riflessione avviate sin dal mese di settembre sulla materia in oggetto, fra il Ministro della Giustizia e i rappresentanti delle associazioni forensi, e preso atto delle considerazioni del MIUR, al fine di individuare meccanismi idonei ad assicurare un accesso maggiormente selettivo e specializzante all'esame di avvocato, sono state individuate tre possibili ipotesi di lavoro.

Si tratta di ipotesi assai diverse tra loro, ma che in comune hanno l'obiettivo di volere costituire una base di ragionamento per un confronto sulla migliore modalità tecnica con la quale intervenire sul tema dell'accesso alla professione forense.

Esse, pertanto, dovranno essere oggetto di interlocuzione con tutti gli organismi e le controparti, anche in seno al sistema universitario, che la inter-settorialità del tema doverosamente richiede.

### **Ipotesi 1**

Il corso di laurea quinquennale rimane invariato.

Si modifica invece la struttura, la durata e il valore delle scuole di specializzazione universitarie di cui al d.l. 17.11.97 n. 398.

La durata delle Scuole viene ridotta ad un anno e vengono svolte in modo più specialistico e pratico ed in forte sinergia tra Università e Ordini nazionali/territoriali. Il possesso del relativo titolo di specializzazione (eventualmente configurato come master di II livello) sarebbe obbligatorio per l'ammissione all'esame di avvocato.

La selezione si svolgerebbe al momento dell'accesso alla scuola secondo modalità da definire (test, voto di laurea, test + voto di laurea).

In questa proposta dovrebbe essere fatta salva l'esigenza di svolgere 6 mesi ulteriori di una Scuola di formazione forense (come previsto dal ddl forense). In tal caso il periodo

totale per accedere all'esame di avvocato, fra corso di laurea e tirocinio, sarebbe di 6 anni e 6 mesi (da valutare altresì appare anche la possibilità di prefigurare la durata della scuola di specializzazione per la durata di 18 mesi).

## **Ipotesi 2**

Viene modificato il corso di laurea in giurisprudenza e il relativo percorso unico di laurea, mediante diversificazione del quinto anno del corso di laurea.

I primi quattro anni dovrebbero essere comuni mentre l'ultimo dovrebbe essere differenziato in un corso di laurea magistrale di giurisprudenza generico e in un corso di laurea magistrale specifico per le professioni legali (e quindi con insegnamenti specifici nell'ultimo anno). Mentre il primo percorso non consentirebbe la possibilità di partecipare agli esami di Stato per avvocato e di concorsi per il notariato e la magistratura, il secondo darebbe tutte le possibilità comprese quelle previste per il corso di laurea generico.

Inoltre per l'accesso al quinto anno della laurea specifica dovrebbe essere previsto qualche requisito particolare da valutare (es. tempi di acquisizione CFU del quadriennio, una prova selettiva a livello nazionale, prova selettiva+tempi acquisizione 240 CFU del quadriennio, altro da individuare).

Secondo questa soluzione, la laurea di giurisprudenza resterebbe sostanzialmente a ciclo unico e di 5 anni.

Coloro che dopo aver conseguito la laurea generica volessero orientarsi verso le professioni legali, potrebbero rientrare e fare 1 anno integrativo (in questo caso si potrebbe pensare ad una prova selettiva di accesso, sul piano nazionale).

## **Ipotesi 3**

Il ciclo di laurea quinquennale rimane invariato e si introduce il c.d. numero programmato per l'accesso ai corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dagli ordini e dalle associazioni forensi.

In particolare, nell'ottica di non incidere minimamente sui contenuti del ddl forense, si mantiene la natura obbligatoria della frequenza dei corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini ed associazioni forensi (art. 43/1 ddl), nonché dei sei mesi minimi di tirocinio presso uno studio di un avvocato iscritto all'ordine (art. 41/7 ddl forense).

L'accesso ai corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini ed associazioni forensi, della durata di 18 mesi, avviene secondo un numero programmato determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in misura non inferiore ad una percentuale (da stabilire) del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, secondo criteri da individuare (quali, ad esempio, il numero di abilitati alla professione forense nel corso dello stesso periodo; il numero di corsi di formazione attivati a livello nazionale e delle condizioni di recettività degli stessi).

L'accesso ai corsi di formazione avviene mediante selezione annuale per titoli ed esame. Le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi in cui i corsi di formazione sono stati istituiti.

Le determinazioni relative alla composizione della commissione d'esame per l'accesso ai corsi, al contenuto delle prove d'esame e ai criteri oggettivi di valutazione delle prove, sono rimesse al regolamento emesso dal Ministro della Giustizia, sentito il CNF, già previsto dall'art. 43/2 ddl forense.

Per quanto riguarda i rapporti con le scuole di specializzazione universitarie di cui al d.l. 17.11.97 n. 398, resta fermo - secondo quanto stabilito dal ddl forense (art. 41/9) - che il diploma conseguito presso dette scuole è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

Al fine di evitare tuttavia che coloro che provengono dalle scuole di specializzazione possano accedere liberamente ai corsi di formazione tenuti dagli ordini professionali, aggirando così lo sbarramento del numero programmato, si prevede che una quota dei posti indicati con il numero programmato venga annualmente riservata ai laureati provenienti dalle scuole di specializzazione universitaria, che dovranno sottoporsi alla medesima selezione per titoli ed esami di cui sopra, come i laureati che intraprendono direttamente i corsi di formazione tenuti dagli ordini professionali.

In pratica, il tirocinio del praticante avvocato che ha conseguito il diploma presso la scuola di specializzazione per le professioni legali consisterà anche nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi di formazione tenuti dalle associazioni forensi per un periodo non inferiore a sei mesi.

Peraltro, al fine di incentivare i laureati più meritevoli e consentire un più rapido accesso all'esame di avvocato (ma anche per evitare che chi frequenta la scuola di specializzazione per le professioni legali debba poi ritardare di ulteriori sei mesi l'accesso all'esame di abilitazione), è prevista la possibilità che, in concomitanza con la frequenza del secondo anno della scuole di specializzazione - prima dunque del conseguimento del diploma - possa essere frequentato (previo superamento della prova selettiva) anche il corso di formazione tenuti dagli ordini e le associazioni forensi.

Il conseguimento successivo del diploma rimane condizione per il riconoscimento della 'equipollenza' ad un anno di tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato.

Resta fermo l'obbligo del tirocinio pratico presso lo studio di un avvocato, per la durata minima e inderogabile pari a sei mesi, come previsto dal ddl forense.

Al fine di valorizzarne il contenuto ed evitare una eccessiva dispersione, si prevede altresì che tale periodo di tirocinio pratico non possa essere svolto dal praticante avvocato nel medesimo periodo in cui lo stesso frequenta in contemporanea il secondo anno della scuola di specializzazione e i corsi di formazione tenuti dagli ordini professionali.

In sintesi, chi intende frequentare la Scuola di specializzazione per le professioni legali, per accedere all'esame di avvocato, dovrà svolgere il seguente percorso formativo:

1° anno di scuola di specializzazione (eventualmente anche svolgendo in parallelo per sei mesi il tirocinio presso lo studio di un avvocato);

2° anno di scuola di specializzazione, contemporaneamente alla frequenza obbligatoria per sei mesi del corso di formazione tenuto dagli ordini e associazioni professionali ( ed eventualmente, negli altri sei mesi, al tirocinio presso lo studio di un avvocato).